

Febbraio 2019

Regione Lombardia

Provincia di Pavia

COMUNE DI PALESTRO



**DOMANDA DI CONCESSIONE ALLA
DERIVAZIONE D'ACQUA DA N° 2 POZZI (DI
DIECI POZZI) ESISTENTI DA DESTINARSI AD
USO INDUSTRIALE UBICATI SUL TERRITORIO
COMUNALE DI PALESTRO (PV) CON
CONTESTUALE SUBENTRO DELLA SOCIETA'
EDISON spa ALLA CONCESSIONE
TEMPORANEA E CHIUSURA DEGLI OTTO
POZZI RIMANENTI**

RELAZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA

RELAZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA

committente:

**Spett.le
EDISON Spa**
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano

a cura di:



**S tudio
G eologico
T rilobite**

Via S.L. Beccari n. 2 - 27027 Gropello Cairoli (PV)
Tel./Fax: 0382.81.70.38 -
e.mail: info@studiodiogeologicotrilobite.com

Rel. 077-18

INDICE

1 – PREMESSA.....	2
2 – INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO, IDROGEOLOGICO.....	3
2.1 – CARATTERIZZAZIONE LITOSTRATIGRAFICA LOCALE	5
3 – INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO	6
3.1 – VULNERABILITÀ' DEGLI ACQUIFERI	7
4 – AREE DI SALVAGUARDIA E INTERAZIONE CON POZZI DESTINATI AL CONSUMO UMANO	8
5 – QUALITA' DELLE ACQUE	9
6 – TERRENI INTERCETTATI DURANTE LA PERFORAZIONE DEI POZZI.....	10

TAVOLE e ALLEGATI:

TAV. 1 – COROGRAFIA GENERALE	(Scala 1:10.000)
TAV. 2 – ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE	(Scala 1:2.000)
TAV. 3 – STRATIGRAFIA DEL POZZO P1	(Scala grafica)
TAV. 4 – STRATIGRAFIA DEL POZZO P2	(Scala grafica)

ALLEGATO 1 – Licenza temporanea di attingimento acqua N°13/2018

ALLEGATO 2 – Convenzione di uso e couso con l'Associazione Irrigazione Est Sesia

1 – PREMESSA

La presente relazione geologica e idrogeologica viene redatta a supporto della domanda di concessione, da parte della Società Edison S.p.A., alla derivazione d'acqua ad uso industriale da due pozzi esistenti (P1 e P2 in Tav.1), ubicati nel territorio comunale di Palestro (PV).

I due pozzi in oggetto fanno parte di una serie di dieci terebrazioni eseguite per garantire l'abbassamento della falda per la realizzazione dell'impianto di derivazione idroelettrica sul fiume Sesia in località "Cascina Brida". Per i suddetti dieci pozzi è stata rilasciata, dalla Provincia di Pavia, alla Società Scotta S.p.A. la Licenza temporanea di attingimento d'acqua n°13/2018 ad uso cantiere con decreto n° 37360 prot. del 19/06/2018 (ALLEGATO 1) della durata di 1 anno dalla data di notifica dell'atto. A tal proposito viene richiesto in questa sede il subentro alla suddetta Scotta della Società Edison S.p.A. avente sede centrale presso Foro Buonaparte n° 31, 20121 Milano, con Legale Rappresentante e Amministratore Delegato Marc Benayoun nato a Tarbes (Francia) il 26 agosto 1966, domiciliato per la carica a Milano, Foro Buonaparte n° 31.

I terreni su cui si impostano i due pozzi oggetto di concessione sono di proprietà di Regione Lombardia in utilizzo all'Associazione Irrigazione Est Sesia Consorzio di Irrigazione e Bonifica con sede in Novara in Via Negroni n° 7, con la quale la Edison S.p.A ha stipulato un accordo di uso e couso (ALLEGATO 2).

Attualmente la Società Edison S.p.A., in quanto proprietaria dell'impianto idroelettrico, chiede il rilascio della concessione alla derivazione d'acqua di due dei pozzi esistenti per uso industriale da utilizzare per il raffreddamento delle turbine e contestualmente dichiara che gli otto pozzi rimanenti di quelli già terebrati verranno chiusi secondo le modalità tecniche che verranno indicate nelle prescrizioni dalla Provincia di Pavia in sede di rilascio dell'autorizzazione alla suddetta domanda in merito alla relativa messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi.

I due pozzi non funzioneranno in contemporanea e la necessità di averne due è

dettata esclusivamente dal fatto che nel caso di mal funzionamento di quello in esercizio varrà utilizzato il secondo. In ogni caso sarà in funzione un pozzo per volta, e singolarmente preleveranno una portata massima di 4 l/sec.

In merito allo scarico, le acque prelevate dal pozzo in funzione verranno immesse nel canale di scarico della centrale idroelettrica appena a valle delle turbine e da qui al Fiume Sesia. L'autorizzazione allo scarico sarà rilasciata ai sensi del D.Lgs. 387/2003. Si rimanda alla Relazione Tecnica per prendere visione delle modalità di scarico delle acque prelevate.

Durante l'intero ciclo in nessun caso l'acqua che scorre all'interno di tubazioni per il raffreddamento delle turbine, entrerà in contatto con agenti estranei tali da alterarne le qualità chimiche.

Entrambi i pozzi sono accatastati al Foglio 17 mappale 666 del comune censuario di Palestro (Tav.2), ad una quota prossima di 116,2 m.s.l.m.

L'ubicazione dei pozzi su stralcio della Carta Tecnica Regionale, scala 1:10.000 è espressa dalle seguenti coordinate Gauss-Boaga (Tav.1) :

- pozzo P1 x: 5014593.764 nord y:1463866.979 est
- pozzo P2 x:5014573.662 nord y:1463849.472 est

Corrispondenti alle seguenti coordinate UTM ED50:

- pozzo P1: LAT 5014773.761nord LONG 463919.979 est
- pozzo P2: LAT 5014753.662 nord LONG 463902.472 est

2 – INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO, IDROGEOLOGICO

Il territorio di interesse si imposta all'interno della pianura alluvionale del fiume Sesia, caratterizzata dalla presenza di un sistema di terrazzi fluviali di età compresa fra l'Olocene ed il Pleistocene medio separati da scarpate.

Nello specifico l'area ove si imposta i due pozzi è sita sulla sponda sinistra del Fiume Sesia, ove è presente una scarpata di terrazzo continua, con altezza

dell'ordine della decina di metri, che separa l'alveo attuale del corso d'acqua dal soprastante terrazzo olocenico collocato a quota di circa 220 m s.l.m.. In sponda destra sono invece presenti depositi olocenici debolmente sopraelevati rispetto all'alveo attuale del corso d'acqua, dal quale sono separati da una scarpata di terrazzo discontinua di modesta altezza.

Geologicamente, facendo riferimento al Foglio 58 "Mortara" della Carta Geologica d'Italia (scala 1:100.000), il settore in esame è caratterizzato dalla presenza di depositi di origine fluviale dell'olocene-pleistocene, sovrapposti in profondità a depositi di transizione villafranchiani.

I depositi superficiali sono distinti in:

- *Alluvium recente ed attuale*, composto dalle alluvioni terrazzate ghiaioso-sabbiouse o limose, recenti ed attuali dei maggiori corsi d'acqua (Olocene recente);
- *Alluvium medio* costituito da alluvione sabioso-ghiaiose fissate degli alvei abbandonati, debolmente sospese ed eccezionalmente esondabili (Olocene medio);
- *Alluvium antico*, comprendente alluvioni terrazzate sabioso ghiaiose sensibilmente sospese sui corsi d'acqua (Olocene antico).

Al di sopra della scarpata fluviale, ad est dell'area di intervento, si impostano i depositi del *Fluviale Wurm* composti per lo più da sabbie, talora limose, rappresentanti il Livello Fondamentale della Pianura (Pleistocene recente).

Nell'area di indagine di dispone inoltre di indagini pregresse che hanno permesso di rilevare una stratigrafia dei terreni nel complesso omogenea, caratterizzata, al di sotto di una coltre superficiale di materiali di riporto, da un'alternanza di prevalenti livelli di sabbia medio-grossolana con ghiaia e livelli di ghiaia con sabbia.




Fig.2.1 – Estratto della Tav.DdP10"Carta geologica". Nel cerchio rosso l'area di interesse.

2.1 – CARATTERIZZAZIONE LITOSTRATIGRAFICA LOCALE

L'assetto litologico e stratigrafico locale viene descritto sulla base dei dati ottenuti da sondaggi pregressi eseguiti per il progetto preliminare dell'intervento di realizzazione della centrale idroelettrica. La stratigrafia rilevata dai sondaggi risulta nel complesso omogenea, caratterizzata da un'alternanza fra, prevalenti livelli di sabbia medio-grossolana con ghiaia e livelli di ghiaia con sabbia.

La stratigrafia desunta dai sondaggi pregressi ha trovato conferma nelle stratigrafie riscontrate durante la perforazione dei pozzi e nella natura litologica dei terreni intercettati dall'escavazione del canale.

3 – INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO

La falda libera ha sede nei depositi fluviali sabbiosi e ghiaiosi in diretta connessione con corpi idrici superficiali. Da dato bibliografico la falda presenta direzione media del deflusso sotterraneo da NE verso SW, con una soggiacenza di circa 2,9 metri al piede della scarpata e di circa 5,0 metri nella parte alta della stessa.

La coltre di sedimenti a primaria permeabilità, costituita principalmente da sabbie a differente granulometria, da medie a grossolane, con soventi intercalazioni sabbioso-ghiaiose e sabbioso-limose, permettono una notevole ricarica dell'acquifero. La falda freatica, in genere, è alimentata dalle acque meteoriche e dai subalvei dei corsi d'acqua che solcano la pianura; nel loro movimento di filtrazione da monte verso valle e vengono condizionate dalla diversa permeabilità dei sedimenti attraversati. Queste variazioni litologiche influiscono sulla variazione di velocità e direzione di flusso. Nello specifico la falda è alimentata principalmente dal F. Sesia e dal derivatore posta a Nord dell'impianto.




Fig.3.1 – Estratto della Tav.DdP11 "Carta idrogeologica e della vulnerabilità". Nel cerchio rosso l'area di interesse.

L'acquifero sottostante è costituito dai sedimenti villafranchiani che pur presentando negli strati più profondi, frequenti livelli argillosi impermeabili, sono sede di falde intercomunicanti che hanno una comune zona di alimentazione nel sovrastante materasso alluvionale.

L'acquifero da cui emungeranno i pozzi è costituito dal materasso alluvionale con falda di tipo freatico mentre la falda più profonda, presente negli orizzonti permeabili del Villafranchiano, presenta regime artesiano.

La direzione di deflusso è assimilabile a quella dell'idrografica superficiale, nel caso del territorio di Palestro da NE verso SO in direzione del F. Sesia che esplica un'azione drenante nei confronti dell'acquifero freatico.

3.1 – VULNERABILITÀ DEGLI ACQUIFERI

La vulnerabilità dell'acquifero all'inquinamento rappresenta la possibilità di penetrazione e di propagazione, in condizioni naturali, di inquinanti provenienti dalla superficie nei serbatoi naturali ospitanti la falda, generalmente libera e da questa, quando possibile, nel sistema acquifero più profondo.

La capacità protettiva dei suoli è un elemento fondamentale nella valutazione della vulnerabilità del territorio per la proprietà che possono avere gli stessi di esercitare un effetto-filtro tra le sostanze tossiche, quali possono essere concimi chimici, fitofarmaci, fanghi, acque reflue, sversamenti accidentali, perdite da impianti agricoli e industriali, distribuite sulla superficie, e le falde acquifere sottostanti (profonde). La vulnerabilità è in funzione della capacità di trattenimento di un eventuale inquinante immesso in superficie, sulla base della permeabilità dei diversi litotipi sottostanti. Ai diversi intervalli di permeabilità corrispondono tempi diversi di possibile infiltrazione dell'eventuale apporto inquinante, per cui il grado di protezione è determinato in ragione inversa delle relative permeabilità.

Nel territorio in esame sono presenti suoli sabbiosi a granulometria per lo più grossolana che rappresenta una condizione di capacità protettiva bassa.

E' bene ricordare che comunque i pozzi in questione destineranno le acque prelevate dal sottosuolo alle turbine per il raffreddamento e da qui saranno convogliate al canale di scolo dell'impianto e reimmesse nel Fiume Sesia.

La possibilità di utilizzare le acque di prima falda è legata al fatto che queste entreranno in un circuito chiuso per il raffreddamento delle turbine e non sono destinate al consumo umano.

4 – AREE DI SALVAGUARDIA E INTERAZIONE CON POZZI DESTINATI AL CONSUMO UMANO

Nelle vicinanze del pozzo in oggetto non sono ubicati pozzi destinati al consumo umano (uso idropotabile), appartenenti al comune di Palestro o altri comuni.

I pozzi comunali ad uso idropotabile sono vincolati da norme di sicurezza ben precise in base all' art. 94 del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

La normativa stabilisce che attorno ai pozzi idropotabili si distinguono: una zona di tutela assoluta, avente un raggio di 10 m attorno all'opera di captazione, adibita esclusivamente al servizio dell'opera e una zona di rispetto, avente un raggio di 200 m attorno all'opera di captazione, essa prevede vincoli per le attività e le destinazioni d'uso, ed è modificabile in relazione alla situazione locale.

I pozzi, oggetto di domanda, non ricadono all'interno delle sopracitate fasce di rispetto (fig.4.1) e distano a più di 2 chilometri e sono posizionati a valle secondo il senso di flusso della falda.




Fig.4.1 – Estratto della Tav.PdR4 "Carta dei vincoli". Nel cerchio rosso l'area di interesse.

5 – QUALITA' DELLE ACQUE

E' opportuno specificare che il quantitativo d'acqua emunto dal pozzo in esercizio sarà la medesima che verrà reimessa in corpo idrico superficiale.

L'acqua impiegata scorre all'interno dei fasci tubieri senza mai venire a contatto con qualsivoglia sostanza estranea. In relazione a ciò l'acqua utilizzata non necessita di alcun tipo di depurazione prima di essere scaricata.

In merito al chimismo dell'acqua di falda, sono stati utilizzati dati bibliografici scaricati dal portale di Pavia Acque, inerenti a campioni d'acqua prelevati nei pozzi di Via Piave e in Frazione Pizzarosto. Sono stati estrapolati i principali parametri chimici, relativi ai prelievi eseguiti nel 2018.

	pH	Durezza °f	Ca ²⁺ mg/l	Mg ²⁺ mg/l	Cl ⁻ mg/l	SO ₄ ²⁻ mg/l	NO ₃ ⁻ mg/l	NH ₄ ⁺ mg/l	Fe μg/l	As μg/l
Via Piave	6,7	8	24	5,2	<1	<1	<1	<0,1	<5	<1
Fraz. Pizzarosto	6,9	8	25	5,6	2	<1	<1	<0,1	<5	<1

Tab. 5.1 – Principali parametri idrochimici riscontrati in alcuni pozzi ubicati nel territorio comunale.

6 – TERRENI INTERCETTATI DURANTE LA PERFORAZIONE DEI POZZI

Di seguito si riportano le stratigrafie relative ai pozzi P1 e P2 (Tav.3 e Tav.4) così come rilevate durante la perforazione.

Il pozzo P1 ha raggiunto la profondità di 25 metri da piano campagna:

da 0,0 m a -4,3 m	sabbia limosa
da -4,3 m a -6,5 m	sabbia eterometrica
da -6,5, m a -7,3 m	sabbia debolmente limosa
da -7,3, m a -10,5 m	sabbia eterometrica
da -10,5 m a -25,0 m	ghiaia eterometrica e ciottoli

Il pozzo P2 ha raggiunto la profondità di 25 metri da piano campagna:


da 0,0 m a -4,3 m	sabbia limosa
da -4,3 m a -6,5 m	sabbia eterometrica
da -6,5, m a -7,3 m	sabbia debolmente limosa
da -7,3, m a -10,5 m	sabbia eterometrica
da -10,5 m a -25,0 m	ghiaia eterometrica e ciottoli

Come è possibile osservare entrambe le stratigrafie sono caratterizzate dalla presenza di sabbia, sabbia debolmente limosa e ghiaia fino alla profondità massima raggiunta dalla perforazione.

Gropello Cairoli, febbraio 2019

Dott. Geol. Roberto Perotti





Area interessata dai pozzi oggetto di domanda



Ubicazione pozzo P1.
Coordinate Gauss-Boaga:
x: 5014593.764 nord y: 1463866.979 est



Ubicazione pozzo P2.
Coordinate Gauss-Boaga:
x: 5014573.662 nord y: 1463849.472 est

Lavoro:

DOMANDA DI CONCESSIONE ALLA DERIVAZIONE D'ACQUA DA N° 2 POZZI (DI DUE POZZI) ESISTENTI DA DESTINARSI AD USO INDUSTRIALE UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI PALESTRO (PV) CON CONTESTUALE SUBENTRO DELLA SOCIETÀ EDISON spa ALLA CONCESSIONE TEMPORANEA E CHIUSURA DEGLI OTTO POZZI RIMANENTI

COROGRAFIA GENERALE

TAV. 1

Proponenti:

**Spettle
EDISON Spa**
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano

A cura di:




Via San L. Beccari n. 2 - 27027 Gropello Cairoli (PV)
Tel/Fax: 0382.81.70.38 -
e.mail: info@studiodiogeologicotrilobite.com

Data:
Febbraio 2019

Scala:
1:10000

Rif.:
n. 077-18



P1

Ubicazione pozzo P1.
Foglio 17 mappale 666

P2

Ubicazione pozzo P2.
Foglio 17 mappale 666

Lavoro:

DOMANDA DI CONCESSIONE ALLA DERIVAZIONE D'ACQUA DA N° 2 POZZI (DI DIECI POZZI) ESISTENTI DA DESTINARSI AD USO INDUSTRIALE UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI PALESTRO (PV) CON CONTESTUALE SUBENTRO DELLA SOCIETA' EDISON spa ALLA CONCESSIONE TEMPORANEA E CHIUSURA DEGLI OTTO POZZI RIMANENTI

**ESTRATTO DI MAPPA
CATASTALE**

TAV. 2

Proponenti:

**Spettile
EDISON Spa**
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano

A cura di:




Via San L. Beccari n. 2 - 27027 Gropello Cairoli (PV)
Tel./Fax: 0382.81.70.38 -
e.mail: info@studiodiogeologicotrilobite.com

Data:
Febbraio 2019

Scala:
1:2000

Rif.:
n. 077-18



UBICAZIONE: Foglio 17, Mappale 666
Comune di Palestro

Lavoro:

DOMANDA DI CONCESSIONE ALLA DERIVAZIONE D'ACQUA DA N° 2 POZZI (DI DUE POZZI)
ESISTENTI DA DESTINARSI AD USO INDUSTRIALE UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI PALESTRO
(PV) CON CONTESTUALE SUBENTRO DELLA SOCIETA' EDISON spa ALLA CONCESSIONE
TEMPORANEA E CHIUSURA DEGLI OTTO POZZI RIMANENTI

STRATIGRAFIA DEL POZZO P1

TAV. 3

Proponenti:

Spetile
EDISON Spa
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano

A cura di:




Via San L. Beccari n. 2 - 27027 Gropello Cairoli (PV)
Tel./Fax: 0382.81.70.38 -
e.mail: info@studiodiogeologicotrilobite.com

Data:
Febbraio 2019

Scala:
grafica

Rif.:#
n. 077-18



UBICAZIONE: Foglio 17, Mappale 666
Comune di Palestro

Lavoro:

DOMANDA DI CONCESSIONE ALLA DERIVAZIONE D'ACQUA DA N° 2 POZZI (DI DUE POZZI)
ESISTENTI DA DESTINARSI AD USO INDUSTRIALE UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI PALESTRO
(PV) CON CONTESTUALE SUBENTRO DELLA SOCIETA' EDISON spa ALLA CONCESSIONE
TEMPORANEA E CHIUSURA DEGLI OTTO POZZI RIMANENTI

STRATIGRAFIA DEL POZZO P2

TAV. 4

Proponenti:

Spedito
EDISON Spa
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano

A cura di:



Via San L. Beccari n. 2 - 27027 Gropello Cairoli (PV)
Tel./Fax: 0382.81.70.38 -
e.mail: info@studiodiogeologicotrilobite.com

Data:
Febbraio 2019

Scala:
grafica

Rif.:#
n. 077-18

Lavoro:

DOMANDA DI CONCESSIONE ALLA DERIVAZIONE D'ACQUA DA N° 2 POZZI (DI DIECI POZZI) ESISTENTI DA DESTINARSI AD USO INDUSTRIALE UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI PALESTRO (PV) CON CONTESTUALE SUBENTRO DELLA SOCIETA' EDISON spa ALLA CONCESSIONE TEMPORANEA E CHIUSURA DEGLI OTTO POZZI RIMANENTI

**Licenza temporanea di
attingimento acqua N°13/2018**

ALL.1

Proponenti:

Spet.ile
EDISON Spa
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano

A cura di:



Via San L. Beccari n. 2 - 27027 Gropello Cairoli (PV)
Tel./Fax: 0382.81.70.38 -
e.mail: info@studiodiogeologicotrilobite.com

Data:
Febbraio 2019

Scala:

Rif.:#
n. 077-18



Codice Fiscale 80000030181



Settore Affari Istituzionali, Governo del Territorio, Servizi ai Comuni e Progetti Strategici

N. 37360 di Protocollo del 19/06/2018

Anno 2018 Titolo 009 Classe 008 Fasc. 10

LICENZA TEMPORANEA D'ATTINGIMENTO ACQUA N.13/2018

OGGETTO: Rilascio di licenza temporanea d'acqua alla Società Scotta S.p.A., da 10 pozzi, in comune di Palestro, ad uso cantiere.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamato il Decreto Presidenziale n. 104/2018 del 05/04/2018 di nomina con funzioni dirigenziali del Segretario Generale, dott. Alfredo Scrivano;

Visto il R.D. N. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e le sue successive modificazioni;

Visto il R.R. n. 2 del 24/03/06 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26";

Esaminata la richiesta presentata in data 12/04/2018 (prot. 23114) dal Sig. Scotta Pierluigi (C.F.: SCTPLG53P30L804L), in qualità di legale rappresentante della Società Scotta S.p.A. (P.iva: 03429380045), con sede legale in Villafalletto (Cn), Via Monviso, 41, per ottenere il rilascio della licenza temporanea d'acqua da 10 pozzi in comune di Palestro, ad uso cantiere, nella misura media e massima di 30 l/s per ciascun pozzo, per un volume annuo complessivo di 9.460.800 mc;

Preso atto della relazione d'istruttoria Rep. n. AMB 455 del 12/06/2018 dalla quale si evince che non sussistono motivi ostativi al rilascio della licenza temporanea;

DECRETA

di concedere alla Società Scotta S.p.A. (P.iva: 03429380045), nella persona del legale rappresentante, Sig. Scotta Pierluigi (C.F.: SCTPLG53P30L804L), con sede legale in Villafalletto (Cn), Via Monviso, 41, la licenza temporanea d'acqua da 10 pozzi in comune di Palestro, come indicato nell'immagine allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante, per uso cantiere, nella misura media e massima di 30 l/s per ciascun pozzo, per un volume annuo complessivo di 9.460.800 mc, subordinatamente all'osservanza delle condizioni che seguono:

1. l'attingimento dell'acqua sarà effettuato mediante elettropompe sommerse semiassiali da 8";
2. la portata massima della pompa non può superare i 40 l/s;
3. il presente provvedimento non costituisce titolo all'esecuzione di opere di qualsiasi natura nell'alveo o sulle sponde del corpo idrico interessato allo scarico, la cui eventuale realizzazione è comunque soggetta all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni; si informa al riguardo che il corpo idrico in questione è sottoposto a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 42 comma 1, del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.



4. la licenza ha durata massima di un anno, dalla data di notifica del presente atto. Resta stabilito che è facoltà dell'Amministrazione concedente di revocare, in qualunque momento ed a suo insindacabile giudizio la presente licenza senza che per ciò il richiedente possa pretendere indennizzi o risarcimento di spese
5. il richiedente è tenuto a prelevare l'acqua nei limiti della portata e del volume autorizzati;
6. è fatto espresso divieto di effettuare prelievo idrico mediante attrezzature sprovviste di apposito misuratore (contalitri) dei volumi derivati;
7. il richiedente è tenuto a comunicare alla Provincia di Pavia, Settore Affari Istituzionali, Governo del Territorio, Servizi ai Comuni e Progetti Strategici, il valore in litri dato dalla lettura iniziale del contalitri installato, specificando i dati principali della licenza di attingimento (intestatario della licenza, licenza di attingimento numero e data, mesi di prelievo autorizzati, portata media, portata massima e volume massimo di prelievo);
8. l'acqua prelevata deve essere convogliata nell'adiacente fiume Sesia;
9. il richiedente è tenuto a comunicare alla Provincia di Pavia – Settore Affari Istituzionali, Governo del Territorio, Servizi ai Comuni e Progetti Strategici, tramite apposito modulo, il volume d'acqua prelevato nel 2018, entro il 31 marzo 2019;
10. il richiedente terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente ed i suoi funzionari da ogni qualsiasi molestia o pretesa da parte di terzi e rimane responsabile di ogni danno o pregiudizio che possa derivare a persone o a cose per effetto dell'accordata licenza o dall'esercizio della medesima.

Si dispone che il presente atto venga consegnato brevi manu al legale rappresentante o suo delegato, della Società Scotta S.p.A., con sede legale in Villafrutto (Cn), Via Monviso, 41.

Si informa infine che, avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della notificazione o conoscenza legale:

- al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per controversie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche;
- al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per vizi di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

La Responsabile della UO Risorse Idriche
Roberta Baldiraghi



Il Dirigente del Settore
dott. Alfredo Scrivano




Figure 7-Sezione palancolato ed ubicazione indicativa pozzi di aggottamento

- La portata totale emuta per l'abbassamento della falda risulta quindi essere pari a 300l/s.

Lavoro:

DOMANDA DI CONCESSIONE ALLA DERIVAZIONE D'ACQUA DA N° 2 POZZI (DI DIECI POZZI) ESISTENTI DA DESTINARSI AD USO INDUSTRIALE UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI PALESTRO (PV) CON CONTESTUALE SUBENTRO DELLA SOCIETA' EDISON spa ALLA CONCESSIONE TEMPORANEA E CHIUSURA DEGLI OTTO POZZI RIMANENTI

**Convenzione di uso e couso con
l'Associazione Irrigazione Est Sesia**

ALL.2

Proponenti:

Spet.ile
EDISON Spa
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano

A cura di:



Via San L. Beccari n. 2 - 27027 Gropello Cairoli (PV)
Tel./Fax: 0382.81.70.38 -
e.mail: info@studiodiogeologicotrilobite.com

Data:
Febbraio 2019

Scala:

Rif.:
n. 077-18

CONVENZIONE DI USO E COUSO

tra

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA - CONSORZIO DI IRRIGAZIONE E BONIFICA, con sede in Novara, via Negroni 7, codice fiscale 80000210031 e partita I.V.A. 00533360038, giuridicamente riconosciuta con R.D. 7 aprile 1927 n. 648, rappresentata dal sig. Giuseppe Caresana, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito di ogni occorrente potere

(di seguito: "**Associazione**")

e

EDISON S.p.A., con sede legale in Milano, Foro Buonaparte 31 – capitale sociale di euro 5.377.000.671 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 06722600019, partita I.V.A. 08263330014 – rappresentata dall'ing. Marco Stangalino, nella sua qualità di Responsabile della Direzione Idroelettrica e Fonti Rinnovabili nell'ambito della Divisione Power Asset & Engineering, munito di ogni occorrente potere

(di seguito: "**Edison**")

(di seguito, in caso di riferimento congiunto all'Associazione e ad Edison: "**Parti**"

o singolarmente anche come: "**Parte**")

premesso che

- a) l'Associazione è un consorzio di irrigazione e bonifica che, fra l'altro, provvede alla realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche di irrigazione e di quelle connesse, ivi comprese le opere di bonifica idraulica nonché quelle di completamento e manutenzione straordinaria della rete dei canali demaniali di irrigazione nell'ambito del comprensorio delimitato dai fiumi Sesia, Ticino e Po;
- b) in forza dell'applicazione dell'art. 12 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984, sono pervenuti all'Associazione tutti i canali demaniali con le relative pertinenze ad Est del fiume Sesia, tra i quali il Roggione di Sartirana;
- c) per la derivazione di acqua dal fiume Sesia tramite il Roggione di Sartirana è stata realizzata, sin dal 1832, una traversa nel Comune di Palestro, Località Cascina Brida - diga di Palestro, di proprietà della Regione Lombardia, della quale l'Associazione

- ha la custodia e ne gestisce, per le funzioni alla stessa attribuite per legge, la manutenzione;
- d) con decreto interministeriale 8 novembre 1990, n. 2347 è stata assentita a favore dell'Associazione la concessione di grande derivazione di acqua pubblica ad uso irriguo, idroelettrico e industriale relativa, tra l'altro, alla derivazione di acqua dal fiume Sesia per il tramite del Roggione di Sartirana (nel seguito: "**Concessione Sartirana**"). Tale concessione ha attribuito all'Associazione una derivazione per uso irriguo e idroelettrico pari, al netto del DMV, all'intera portata presente nel Fiume stesso fino alla capienza del canale (270 moduli - ovvero 27.000 l/s - per una portata media utile valutata in moduli 129, ovvero 12.900 l/s), tanto nella stagione irrigatoria estiva tanto in quella iemale;
 - e) con decreto n. 18/2012 del 19.3.2012 la Provincia di Pavia ha rilasciato in favore di Edison, già Edison Energie Speciali S.p.A., la concessione di derivazione di acqua per uso idroelettrico dal fiume Sesia nel Comune di Palestro, di cui Edison aveva richiesto l'assegnazione ai sensi del Regolamento Regionale n. 2/2006 della Regione Lombardia, sulla base di un progetto che prevedeva il prelievo idrico dal fiume Sesia di una portata media pari a moduli 455,25 (45.525 l/s) e di una portata massima pari a moduli 1.000 (100.000 l/s) e che contemplava la condivisione con l'Associazione di alcune opere e strutture già oggetto della Concessione Sartirana;
 - f) per la disciplina della gestione delle opere e delle strutture oggetto della Concessione Sartirana da condividere fra le Parti in relazione alla concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico rilasciata ad Edison di cui alla precedente lettera e), le Parti hanno sottoscritto in data 25.9.2014 una convenzione per la costituzione in regime di couso ovvero di uso esclusivo di opere, strutture e terreni già assegnati all'Associazione e idoneamente individuati fra le Parti stesse (nel seguito: "**Convenzione 2014**");
 - g) con sentenze n. 99/2014, n. 101/2014 e n. 112/2014 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha accolto i ricorsi dei concorrenti che avevano partecipato al procedimento per l'assegnazione della concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico di cui alla precedente lettera e) e ha disposto in concreto la riapertura della fase istruttoria per il rilascio della medesima concessione sulla base di modalità e criteri diversi da quelli censurati in sede di giudizio. La Provincia di Pavia, in esecuzione delle sentenze riferite, ha provveduto quindi a rinnovare il procedimento e riaprire l'istruttoria e, rideterminando in diminuzione la portata media concedibile, ha riassegnato ad Edison la concessione di derivazione di acqua



- pubblica ad uso idroelettrico con decreto n. 8/2016-AP del 17.2.2016 e relativo disciplinare allegato (nel seguito: "**Concessione Edison**"), ritenendo la proposta progettuale presentata da Edison come quella da preferirsi fra le concorrenti;
- h) ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003 la Provincia di Pavia, con provvedimento prot. n. 64837 del 25.10.2016, ha rilasciato a Edison l'autorizzazione unica n. 22/16 (nel seguito: "**Autorizzazione Unica**") per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico oggetto della Concessione Edison che già prevedeva:
- (i) fatti salvi i diritti dei terzi ed entro i limiti di disponibilità della risorsa idrica, il diritto di derivare dal fiume Sesia, in località Cascina Brida nel Comune di Palestro, una portata media di moduli 319,32 (31.932 l/s) e una portata massima di moduli 1.000 (100.000 l/s), a scopo idroelettrico;
 - (ii) per la derivazione della portata lo sfruttamento del salto idraulico formato dalla traversa di cui alla precedente lettera c), già asservita alla derivazione del Roggione di Sartirana oggetto della Concessione Sartirana della quale è titolare l'Associazione;
 - (iii) l'imbocco della presa di derivazione del nuovo impianto idroelettrico di Edison in sponda sinistra del fiume Sesia ed in destra dell'incile che alimenta la predetta utenza del Roggione di Sartirana;
 - (iv) l'impiego dell'esistente traversa sul fiume Sesia, dell'opera di presa e della successiva canalizzazione in regime di couso con la preconstituita utenza del Roggione di Sartirana in capo all'Associazione;
 - (v) l'identificazione delle principali opere constituenti la derivazione di Edison, rappresentate dalle seguenti: traversa sul fiume Sesia, canale derivato (da intendersi come l'incile del Roggione di Sartirana), opere di presa dal canale derivato; bacini di carico, edificio centrale con gruppi di produzione, canali di restituzione, elettrodotti, opere di ripristino della continuità biologica, strumenti di misura e controllo delle portate derivate, opere di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica;
 - (vi) la portata media di concessione in misura pari a 31,932 mc/s che rappresenta un valore convenzionale definito per differenza rispetto alle disponibilità in arrivo alla sezione di presa dal fiume Sesia da cui sono stati dedotti sia la piena competenza spettante al Roggione di Sartirana, assunta pari a 27 mc/s, sia il massimo rilascio prescrivibile per fini ecologici e paesaggistici, pari a 8,455 mc/s, con la specificazione che è comunque concesso, ai sensi del disciplinare allegato alla Concessione Edison e anche alla luce della pubblica utilità

riconosciuta alla produzione idroelettrica, che la derivazione, entro il limite di 100 mc/s e al netto del rilascio obbligatorio prescritto per fini paesistico-ambientali, prelevi la totalità della risorsa che di volta in volta si renderà disponibile alla presa. In conseguenza di ciò, nel caso in cui il Roggione di Sartirana derivasse, per scelta dell'Associazione, portate inferiori a quelle che gli sono riservate, la portata media effettivamente utilizzabile a fini energetici da Edison potrà risultare sensibilmente superiore a quella convenzionalmente stabilita in 31,932 mc/s;

- (vii) oltre alle opere di cui al precedente punto (iv) in regime di couso, la messa a disposizione in favore di Edison di altre opere, terreni o aree demaniali, attualmente assegnati all'Associazione a titolo di custodia, manutenzione e gestione – in forza di verbale di trasferimento a repertorio n. 5223 del 4.2.1981, trascritto in data 19.3.1982 alla Conservatoria RR.II. di Vigevano al n. 1779 e alla Regione Lombardia nonché in forza di simultanea consegna all'Associazione da parte del Demanio dello Stato – per la costruzione e l'esercizio a cura di Edison delle opere e degli impianti necessari in conformità alla Concessione Edison e all'Autorizzazione Unica;
- i) al punto 4. del dispositivo dell'Autorizzazione Unica si è stabilito che *"l'accordo tra Edison S.p.A. ed AIES, per la gestione e couso traversa e per l'espletamento delle modalità di gestione in sicurezza della stessa, sia trasmesso, prima dell'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto, alla Provincia di Pavia, alla Regione Lombardia Struttura demanio patrimonio e facility UO Patrimonio Regionale e gestione delle sedi istituzionali – Area Organizzazione, ed alla Regione Lombardia UTR Val Padana. Tale atto è da considerarsi propedeutico all'efficacia dell'autorizzazione, relativamente alla costruzione e gestione dell'impianto idroelettrico in argomento"*;
 - l) in fase di redazione del progetto esecutivo dell'impianto idroelettrico oggetto della Concessione Edison e dell'Autorizzazione Unica e in mancanza del riconoscimento di incentivazione per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, è emersa la necessità tecnica di apportare alcune modifiche al nuovo impianto costituenti varianti non sostanziali al progetto autorizzato (varianti rappresentate principalmente dall'abbandono degli interventi di adeguamento della traversa fluviale e quindi della realizzazione dello scarico di fondo e della gaveta sghiaiatrice con relativa struttura mobile di tipo gonfiabile);

- m) a seguito delle modifiche apportate al progetto esecutivo, Edison ha presentato alla Provincia di Pavia la domanda prot. 48691 del 12.9.2017 avente per oggetto la richiesta di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica;
- n) in considerazione della preesistenza della Concessione Sartirana, le Parti prendono reciprocamente atto del fatto che:
 - (i) la derivazione idroelettrica oggetto della Concessione Edison all'esito della procedura di variante non sostanziale all'Autorizzazione Unica è subordinata alle esigenze della preesistente Concessione Sartirana in capo all'Associazione, dovendo assicurare a quest'ultima il prelievo delle portate idriche ad essa concesse, fatto salvo quanto previsto nel disciplinare allegato alla Concessione Edison di cui alla precedente lettera h), punto (vi);
 - (ii) a far tempo dall'anno di avviamento dell'impianto idroelettrico oggetto della Concessione Edison all'esito della procedura di variante non sostanziale all'Autorizzazione Unica, le spese di gestione, vigilanza e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, della traversa sul fiume Sesia, delle opere di presa e di ogni altra infrastruttura funzionale all'esercizio di entrambe le derivazioni, condivise fra le Parti in regime di couso, dovranno essere ripartite annualmente tra i rispettivi titolari delle concessioni secondo quanto stabilito dalla presente convenzione (nel seguito: "**Convenzione**");
- o) il progetto oggetto della Concessione Edison e dell'Autorizzazione Unica, all'esito della relativa procedura di variante non sostanziale, nonché tutte le sue caratteristiche e condizioni tecniche ed autorizzative sono state portate a conoscenza dell'Associazione la quale riconosce che per l'esecuzione del progetto stesso è necessario che Edison ottenga la disponibilità delle opere e delle aree individuate per la realizzazione dell'impianto idroelettrico nonché delle opere ad esso connesse, attualmente consegnate all'Associazione;
- p) al fine di ottemperare alla disposizione dell'Autorizzazione Unica di cui alla precedente lettera i) in ragione della relazione di interdipendenza e/o connessione funzionale fra le opere e gli impianti già esistenti, in uso e disponibilità all'Associazione per l'esercizio della Concessione Sartirana e le opere e gli impianti da realizzarsi a cura di Edison costituenti oggetto della Concessione Edison all'esito della procedura di variante non sostanziale all'Autorizzazione Unica, le Parti intendono con la Convenzione definire termini e condizioni per l'affidamento, in regime di couso ovvero di uso esclusivo, delle relative opere, terreni e strade nonché regolare la ripartizione ovvero l'attribuzione degli oneri rinvenienti dall'uso, gestione,

vigilanza, esercizio e manutenzione delle rispettive opere, terreni e strade, come individuate nella Convenzione;

q) le Parti, infine, in relazione al venir meno dei presupposti che le hanno indotte alla sottoscrizione della Convenzione 2014, giusto quanto esposto alle precedenti lettere e), f), g), intendono con la Convenzione risolvere ad ogni effetto fra di esse la Convenzione 2014;

tutto ciò premesso, le Parti

convengono e stipulano

quanto segue:

Art. 1 - Premesse ed allegati

Le premesse di cui sopra e i documenti allegati riferiti al successivo Art. 4, costituiscono ad ogni effetto parti integranti, inscindibili e sostanziali della Convenzione sui quali si è formato il consenso delle Parti ai fini della sottoscrizione della Convenzione e assumono pertanto carattere precettivo e vincolante al pari delle seguenti disposizioni.


Art. 2 - Risoluzione della Convenzione 2014

In ragione delle sentenze richiamate alla lettera g) delle premesse che hanno disposto il rinnovo del procedimento amministrativo per il rilascio a cura della Provincia di Pavia della concessione di derivazione di acqua per uso idroelettrico dal fiume Sesia nel Comune di Palestro, le Parti concordano e convengono di risolvere ad ogni effetto la Convenzione 2014 sottoscritta fra di esse sulla base di presupposti riformati dalle suddette sentenze e comunque rideterminati a seguito del rilascio della successiva Concessione Edison.

La disposta risoluzione consensuale della Convenzione 2014 ha effetto dalla data di sottoscrizione della Convenzione, fermo restando che alcuna contestazione o pretesa è insorta fra le Parti riguardo alla Convenzione 2014, rinunciando in ogni caso le Parti stesse a qualsiasi futura contestazione e pretesa al riguardo, la quale è da intendersi superata per effetto del rilascio della Concessione Edison e della sottoscrizione della Convenzione.

Art. 3 - Oggetto

La Convenzione ha per oggetto l'identificazione delle opere, terreni e strade assegnati in regime di concessione di couso ovvero di uso esclusivo fra l'Associazione ed Edison al fine dell'esercizio delle rispettive concessioni di derivazione di acqua pubblica per gli usi assentiti ai titolari nonché la determinazione dei criteri di ripartizione degli oneri derivanti dall'uso, gestione, vigilanza, esercizio e manutenzione delle rispettive opere, terreni e strade, così come meglio previsto dai successivi articoli.



Art. 4 - Opere

1. Ai fini della Convenzione, e fatti salvi i diritti dei terzi, vengono individuate le seguenti categorie di opere, terreni e relative aree nonché i pertinenti regimi giuridici di utilizzo:

a) Opere esistenti

Fanno parte di questa categoria le opere idrauliche esistenti già in capo all'Associazione, rappresentate con sagome di colore blu nella planimetria di cui all'Allegato A), vale a dire la traversa e l'incile del Roggione di Sartirana.

Tali opere si intendono con la Convenzione assegnate in regime di couso fra le Parti.

b) Opere di nuova realizzazione

Fa parte di questa categoria esclusivamente la nuova scala di risalita della ittiofauna ove ne venisse prescritta la realizzazione a cura di Edison ai sensi di quanto previsto dal successivo Art. 5.

Tale opera, se prescritta e realizzata, si intenderà assegnata in regime di couso fra le Parti.

c) Terreni demaniali

Fanno parte di questa categoria i terreni demaniali esistenti, già consegnati all'Associazione e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, così come distinti nel N.C.T. del Comune di Palestro e di seguito qualificati e individuati:

i. terreni ad impiego permanente e definitivo sui quali andranno ad insistere l'impianto idroelettrico di Edison e le relative pertinenze, in particolare i terreni contraddistinti al foglio 17, mappali 1, 666 e 4, rappresentati con retinatura gialla nella planimetria di cui all'Allegato A).

Con la Convenzione, l'Associazione si obbliga ad assegnare tali terreni in concessione di uso esclusivo ad Edison.

ii. terreni per impiego temporaneo di cantiere sui quali è necessaria un'occupazione parziale finalizzata alla realizzazione di interventi accessori all'impianto idroelettrico di Edison di cui sopra, per un periodo pari alla durata del cantiere stesso, in particolare i terreni contraddistinti al foglio 13, mappali 99 e 123. Tali terreni saranno interessati da una pista temporanea da realizzarsi in sponda sinistra finalizzata alla riprofilatura dell'incile del Roggione Sartirana, rappresentati con linea tratteggiata verde nella planimetria di cui all'Allegato B).

Con la Convenzione, l'Associazione si obbliga a concedere tali terreni ad Edison a titolo di occupazione temporanea.

d) Strade di accesso alla traversa (poste a lato della traversa, una in sponda destra e l'altra in sponda sinistra del fiume Sesia)

Fanno parte di questa categoria le strade di accesso alla traversa già consegnate all'Associazione, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, così come rappresentate sul foglio 17, strada tra i mappali 1 e 666 e sul foglio 19, mappale 1, in retinatura azzurra nella planimetria di cui all'Allegato A).

A seguito della nuova configurazione dell'area in progetto, il tracciato della strada di accesso in sponda sinistra alla traversa sarà modificato da Edison come rappresentato con linea tratteggiata magenta nella planimetria di cui all'Allegato A, con interessamento dell'adiacente mappale 663, foglio 17 di proprietà di terzi nonché di terreni demaniali di cui non è usuaria l'Associazione.

Sulla porzione della nuova strada di accesso alla traversa realizzata da Edison verrà concesso da quest'ultima in favore dell'Associazione il diritto di passaggio senza limitazione temporale, in luogo dell'esistente tracciato.

Sul terreno censito al foglio 19, mappale 1, individuabile in sponda destra orografica del fiume Sesia, l'Associazione concederà ad Edison il diritto di transito sulla strada esistente per l'accesso alla traversa senza limitazione temporale.

e) Strada di accesso all'impianto idroelettrico di Edison

Fa parte di questa categoria il tratto di strada di accesso all'impianto idroelettrico di Edison, da realizzare a cura della stessa sulla porzione di terreni già consegnati all'Associazione, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, in particolare la porzione di terreni contraddistinti al foglio 17, mappali 1 e 666, così come rappresentato con linea tratteggiata verde nella planimetria di cui all'Allegato A).

Con la Convenzione, l'Associazione rinuncia all'uso di tale tratto di strada e si obbliga a concedere la relativa porzione di terreni su cui insisterà il medesimo tratto di strada in uso esclusivo ad Edison.

2. L'assegnazione in concessione di uso, l'utilizzo e l'occupazione dei terreni o loro porzioni e delle strade di cui al precedente comma 1, lettere c), d), e), come ivi qualificati, saranno perfezionati e regolati fra le Parti, anche eventualmente ai fini catastali e demaniali, con atti separati e successivi alla Convenzione, formati in conformità al regime di couso o di uso esclusivo ovvero di occupazione temporanea come sopra stabilito, disponendo l'Associazione della legittimazione di affidare in concessione di uso e/o occupazione ad Edison tali terreni e relative strade ed intendendo l'Associazione medesima assumersi espressamente con la Convenzione il corrispondente impegno e le conseguenti responsabilità, in ciò manlevando Edison da ogni eventuale pregiudizio.



3. Le Parti si impegnano a collaborare fra di esse per l'esecuzione di tutto quanto previsto dal presente Art. 4 riguardo alla disciplina delle opere e dei beni convenuti in concessione di couso e/o uso esclusivo, nonché a fare tutto quanto necessario, anche se qui non espressamente previsto, per rendere pienamente efficaci le disposizioni della Convenzione a tale riguardo e per conseguire le finalità in essa previste. In ottemperanza a quanto disposto dall'Autorizzazione Unica con riferimento alla lettera i) delle premesse, la Convenzione sarà trasmessa alla Provincia di Pavia e, occorrendo, alla Regione Lombardia, anche in relazione agli eventuali provvedimenti di competenza dei predetti Enti riguardo al perfezionamento degli atti separati e successivi alla Convenzione, formati in conformità a quanto disposto dal precedente comma 2 per le assegnazioni delle opere e dei beni in concessione di couso ovvero di uso esclusivo.

4. Con riferimento alla sola traversa di cui al precedente comma 1, lettera a), è onere a carico dell'Associazione segnalare ad Edison l'effettivo stato di conservazione della traversa, suoi eventuali vizi, difetti, danni e criticità, anche a carattere presuntivo, di origine anteriore alla data di sottoscrizione della Convenzione, fermo restando quanto stabilito dall'Art. 8 e l'impegno dell'Associazione a rendere disponibili i supporti, gli accessi e le indagini tecniche di cui Edison formulasse richiesta in merito.

Art. 5 - Scala risalita ittiofauna

Nell'ambito degli impegni posti a carico di Edison per l'esercizio del proprio impianto idroelettrico, la Concessione Edison prescrive di verificare la funzionalità dell'esistente scala di risalita della ittiofauna ed eventualmente di eseguire interventi di adeguamento in relazione ai quali Edison ha proposto un piano di monitoraggio in sede di procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai fini di ottemperare a tale prescrizione.

Ove venisse disposta la dismissione dell'esistente scala di risalita dell'ittiofauna, Edison potrà essere tenuta a realizzare a propria cura e spese una nuova scala di risalita dell'ittiofauna sulla traversa.

All'esito del programma di monitoraggio adottato, le eventuali prescrizioni di adeguamento ovvero di dismissione e ricostruzione della scala di risalita dell'ittiofauna saranno tempestivamente comunicate da Edison all'Associazione.

Art. 6 - Attività di esercizio e manutenzione ordinaria

1. Tutte le attività di esercizio e manutenzione ordinaria delle opere individuate alla lettera a), comma 1, dell'Art. 4 (Opere esistenti) si intendono poste a carico dell'Associazione e sotto la sua esclusiva responsabilità.

Sarà comunque facoltà di Edison effettuare ognqualvolta lo ritenga necessario la pulizia dei paratronchi posti trasversalmente rispetto all'incile del Roggione di

Sartirana nonché ogni altro intervento utile e necessario per assicurare il funzionamento del proprio impianto idroelettrico.

Ai sensi dell'art. 9 del disciplinare allegato alla Concessione Edison e nell'ambito delle predette attività, competono altresì all'Associazione, oltre a quanto già attribuito dalla Regione Lombardia con Decreto del Dirigente della Sede Territoriale di Pavia n. 1240 del 18.2.2014, anche le attività di gestione e vigilanza delle infrastrutture condivise dalle due derivazioni e funzionali ai rispettivi esercizi, così come risultanti a seguito delle modifiche rese necessarie per la realizzazione dell'impianto idroelettrico oggetto della Concessione Edison, con caratteristiche definitive da approvarsi nell'ambito del procedimento di variante dell'Autorizzazione Unica.

2. Le attività di esercizio, gestione, vigilanza e manutenzione di cui al precedente comma 1 saranno svolte dall'Associazione, unitamente alla migliore gestione del nodo idraulico, compatibilmente con le portate presenti in alveo al netto dei rilasci obbligatori al fine di garantire la derivazione delle portate richieste dal Roggione Sartirana e l'ottimizzazione del funzionamento dell'impianto idroelettrico di Edison. Per assicurare il mantenimento dei livelli idrometrici Edison adotterà la regolazione e la misurazione dei livelli all'imbocco del Roggione Sartirana secondo quanto definito nella procedura di cui all'Allegato C).
3. Tutti gli interventi di ordinaria manutenzione dei terreni individuati alla lettera c), comma 1, dell'Art. 4 (Terreni demaniali) nonché della strada e relativa porzione di terreni su cui essa insisterà individuate alla lettera e), comma 1, dell'Art. 4 (Strada di accesso all'impianto idroelettrico di Edison) si intendono posti a carico di Edison.
4. Tutti gli interventi di ordinaria manutenzione delle strade individuate alla lettera d), comma 1, dell'Art. 4 (Strade di accesso alla traversa già consegnate all'Associazione) si intendono posti a carico della Associazione stessa.

Art. 7 - Attività di manutenzione straordinaria e ripartizione dei costi

A decorrere dalla data di fine lavori dell'impianto idroelettrico di Edison (ove per "data di fine lavori" si intende il positivo perfezionamento del verbale che attererà, ad opera del direttore dei lavori, la conclusione delle opere complessivamente costituenti l'impianto idroelettrico di Edison e l'avvenuto collaudo delle stesse – di seguito: **"Fine Lavori"**), tutti gli interventi di manutenzione straordinaria delle opere di cui all'Art. 4, comma 1, dovranno essere reciprocamente comunicati e dettagliati tra le Parti durante una riunione congiunta che si terrà nel corso del mese di ottobre di ogni anno. Nel corso di tale riunione saranno definite la Parte che curerà l'esecuzione degli interventi, la stima dei

costi da sostenere, le ragioni e le modalità di ogni singolo intervento. All'esito della riunione, le Parti provvederanno a sottoscrivere un apposito verbale nel quale saranno riportate le modalità e le tempistiche di esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria da realizzare nonché il preventivo dei costi da sostenere per ciascuna categoria di opere di cui all'Art. 4, comma 1.

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria di comprovata ovvero indifferibile urgenza, la riunione sarà convocata in un qualsiasi momento dell'anno ad istanza di una delle Parti.

Nel caso in cui, nel corso di esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria, si abbia evidenza di costi superiori di oltre il 10% a quelli preventivati, la Parte aente in carico l'esecuzione di tali interventi dovrà darne tempestiva comunicazione all'altra Parte, supportata da idonea documentazione.

In ogni caso, tutti i costi sostenuti per gli interventi di manutenzione straordinaria delle opere di cui al precedente Art. 4, comma 1 – fatta eccezione per quelli di cui alla lettera c) e alla lettera e) che rimarranno integralmente a carico di Edison – saranno ripartiti fra le Parti in misura proporzionale ai canoni demaniali stabiliti per le rispettive concessioni. Sono esclusi dalla ripartizione dei costi di manutenzione straordinaria di cui sopra quelli volti a rimediare vizi, difetti, danni e criticità delle opere di cui all'Art. 4, comma 1, lettera a), di origine accertata o presunta anteriore alla data di stipulazione della Convenzione, che si intendono posti integralmente a carico dell'Associazione, anche in relazione alle risultanze disponibili ai sensi del precedente Art. 4, comma 4.

In virtù del fatto che, per la natura di consorzio di irrigazione e bonifica dell'Associazione, quest'ultima ha il diritto di richiedere finanziamenti pubblici al fine del loro ottenimento per l'esecuzione di interventi manutentivi di carattere straordinario riguardo alle opere di cui all'Art. 4, comma 1, lettere a) e d), Edison concorrerà alle relative spese in misura pari alla quota eccedente il finanziamento ottenuto dall'Associazione a condizione che tale quota eccedente sia inferiore o uguale al 30% dell'importo totale richiesto per l'esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria. Se, viceversa, la quota eccedente risultasse superiore al 30%, la stessa verrà ripartita fra le Parti in misura proporzionale ai canoni demaniali stabiliti per le rispettive concessioni.

In ragione della eventuale necessità ed urgenza di eseguire interventi di manutenzione straordinaria delle opere di cui all'Art. 4, comma 1, lettere a) e d), l'Associazione si impegna a svolgere con diligenza e competenza proprie del suo ruolo tutte le azioni possibili per l'ottenimento dei previsti finanziamenti pubblici da destinare agli interventi di manutenzione straordinaria di tali opere, restando comunque sempre inteso che

all'Associazione non potrà essere imputata alcuna responsabilità nel caso di mancato ottenimento dei finanziamenti richiesti.

Art. 8 - Canoni e Contributi

1. Entro il 31 marzo di ogni anno e per la durata della Convenzione, a decorrere dalla data di inizio dei lavori di costruzione dell'impianto idroelettrico oggetto della Concessione Edison (come risultante da verbale di constatazione di inizio lavori redatto in contraddittorio fra le Parti), quest'ultima verserà all'Associazione il canone, determinato su base annuale, di Euro 20.000,00 (ventimila/00) per l'assegnazione in concessione di uso, passaggio e occupazione di tutti i terreni e le strade di cui al precedente Art. 4, comma 1, lettere c), d), e). Ferma restando la determinazione della decorrenza e dell'ammontare del canone di cui sopra, la previsione di esso, le modalità di pagamento e ogni altra relativa condizione e durata saranno regolate contrattualmente e fiscalmente fra le Parti tramite gli atti separati e successivi alla Convenzione, formati in conformità a quanto disposto dal precedente Art. 4, comma 2.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno e per la durata della Convenzione, a decorrere dalla data di Fine Lavori, Edison verserà all'Associazione il contributo fisso, determinato su base annuale, di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) quale partecipazione alle spese che l'Associazione affronterà per l'esercizio e la manutenzione ordinaria delle opere assegnate in couso ai sensi dell'Art. 4, comma 1, lettera a).
3. Entro il 31 marzo di ogni anno e per la durata della Convenzione, a decorrere dalla data di Fine Lavori, Edison verserà all'Associazione il contributo fisso, determinato su base annuale, di Euro 5.000 (cinquemila/00) quale partecipazione alle spese che l'Associazione affronterà per la prestazione delle attività di gestione e vigilanza delle ulteriori infrastrutture condivise tra le due derivazioni delle Parti e funzionali ai rispettivi esercizi, ai sensi del precedente Art. 6.
4. Ove all'impianto idroelettrico oggetto della Concessione Edison, venissero riconosciute, forme di incentivazione pluriennali dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili a seguito di provvedimenti normativi e/o regolamentari intervenuti successivamente alla sottoscrizione della Convenzione, l'Associazione avrà diritto ad ottenere un incremento del contributo fisso di cui al precedente comma 2, con una decorrenza e per una durata corrispondenti a quelle previste per l'incentivazione riconosciuta, che le Parti si impegnano fin da ora per allora a rideterminare coerentemente e proporzionalmente a tale incentivazione.

5. I canoni ed i contributi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 si intenderanno soggetti ad adeguamento annuale, successivo al versamento della prima annualità, sulla base delle variazioni percentuali dell'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" rilevati dall'ISTAT per l'anno 2016.

Art. 9 - Modalità di pagamento dei canoni e dei contributi

1. Il pagamento dei contributi a favore dell'Associazione di cui al precedente Art. 8, comma 2 e comma 3, sarà effettuato da Edison, previa emissione di avviso di pagamento da parte dell'Associazione entro il 31 gennaio di ciascuna annualità, con previsione di pagamento a 60 giorni dalla data di tale avviso.

Tutti i pagamenti dei contributi a favore dell'Associazione saranno effettuati da Edison tramite bonifico bancario sul c/c dell'Associazione in essere presso BPM - filiale di Novara, codice IBAN IT14E50341010000000001310 ovvero su altro istituto bancario o conto corrente che l'Associazione si riserva di indicare sugli avvisi di pagamento di cui sopra.

Qualora Edison, per qualsiasi ragione o causa, dovesse ritardare il versamento di quanto dovuto, l'Associazione applicherà un'indennità di mora:

- pari al 3% (tre percento) per tutti i pagamenti che avvengono entro i 30 giorni successivi alla relativa data di scadenza;
- pari al 3,75% (tre virgola settantacinque percento) per tutti i pagamenti che avvengono oltre i 30 giorni dalla relativa data di scadenza.

2. Quanto alle modalità di pagamento e relativa indennità di mora dei canoni di cui al precedente Art. 8, comma 1, gli atti separati e successivi alla Convenzione, formati in conformità a quanto disposto dall'Art. 4, comma 2, disporranno le medesime condizioni previste per i contributi di cui al presente Art. 9, comma 1.

Art. 10 - Responsabilità e obbligo di assicurazione

1. Edison sarà responsabile per qualsiasi atto, fatto o evento pregiudizievole derivante, sia direttamente che indirettamente, dalla costruzione, esercizio e manutenzione dell'impianto idroelettrico e relative opere idrauliche, fabbricati, macchinari ed impianti oggetto della Concessione Edison da cui consegua un danno all'Associazione, ai beni di sua proprietà o nella sua disponibilità ovvero ai dipendenti, collaboratori, appaltatori e fornitori della stessa.

Edison provvederà ad inserire nelle proprie polizze danni, già stipulate con primari istituti assicurativi e per massimali adeguati, tutti i rischi connessi alla costruzione, esercizio e manutenzione del proprio impianto idroelettrico e relative opere idrauliche, fabbricati, macchinari ed impianti.

Le condizioni di tali polizze dovranno considerare l'Associazione quale possibile soggetto destinatario, anorchè non indicato nominalmente, degli indennizzi previsti in ragione dei rischi assicurati ed Edison renderà all'Associazione le dichiarazioni di copertura assicurativa rilasciate dai propri istituti assicurativi con l'indicazione dei massimali e dei rischi assicurati.

2. L'Associazione sarà responsabile per qualsiasi atto, fatto o evento pregiudizievole derivante, sia direttamente che indirettamente, dalle attività di esercizio e manutenzione delle opere di cui al precedente Art. 4, comma 1, lettere a) e d) (fatta eccezione per la porzione di strada in sponda sinistra alla traversa realizzata da Edison), da cui conseguia un danno ad Edison, ai beni di sua proprietà o nella sua disponibilità ovvero ai dipendenti, collaboratori, appaltatori e fornitori della stessa. Con riferimento alle strade di accesso alla traversa di cui al precedente Art. 4, comma 1, lettera d), già consegnate all'Associazione e con la presente Convenzione gravate del diritto di accesso e passaggio in favore di Edison, dovrà essere posizionata sulle stesse apposita cartellonistica atta a comunicare il divieto di transito al pubblico sia sulle strade sia sulla traversa stessa (intendendosi per "pubblico" tutti i soggetti non autorizzati) e a mettere chiunque in allerta sulla pericolosità del transito. La cartellonistica relativa al divieto di transito sarà collocata a cura e spese dell'Associazione, mentre la cartellonistica relativa alla pericolosità del transito in relazione ai fenomeni delle onde di piena sarà posata a cura e a carico di Edison. E' in facoltà di Edison, a sua cura e spese, porre sistemi di sbarramento al transito sulle strade di accesso alla traversa, rendendo disponibili all'Associazione gli strumenti di accesso allo sbarramento.

L'Associazione provvederà ad inserire nelle proprie polizze danni, già stipulate con primari istituti assicurativi e per massimali adeguati, tutti i rischi connessi all'esercizio e manutenzione delle opere di cui al precedente Art. 4, comma 1, lettere a) e d), (quanto a quest'ultima, limitatamente alla parte di strada già consegnata all'Associazione).

Le condizioni di tali polizze dovranno considerare Edison quale possibile soggetto destinatario, anorchè non indicato nominalmente, degli indennizzi previsti in ragione dei rischi assicurati e l'Associazione renderà ad Edison le dichiarazioni di copertura assicurativa rilasciate dai propri istituti assicurativi con l'indicazione dei massimali e dei rischi assicurati.

3. Senza alcun pregiudizio o limitazione per i rischi assicurati e gli indennizzi liquidabili ai sensi delle polizze stipulate dalle Parti ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, le

reciproche responsabilità fra le Parti rinvenienti dal presente articolo 10 si intendono esclusivamente riferite al danno emergente con esclusione del lucro cessante, nei limiti di cui all'art. 1229 Cod. Civ..

Art. 11 - Condizione sospensiva e Durata

L'efficacia della Convenzione è sospensivamente subordinata all'avveramento della condizione costituita dal provvedimento favorevole rilasciato dalla Provincia di Pavia di accoglimento della variante non sostanziale all'Autorizzazione Unica di cui alla lettera m) delle premesse.

In caso di avveramento della condizione sospensiva di cui sopra la Convenzione rimarrà efficace, fatti salvi i casi di revoca, rinuncia o decadenza delle concessioni di derivazione rilasciate a ciascuna delle Parti, fino alla scadenza della Concessione Edison, compresi eventuali periodi di rinnovo della stessa. In quest'ultimo caso, la Convenzione si intenderà automaticamente rinnovata per un periodo temporale corrispondente a quello del rinnovo della Concessione Edison ai medesimi patti e condizioni, salvo diverso accordo fra le Parti.

Art. 12 - Fideiussione

1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, Edison consegnerà all'Associazione una fideiussione bancaria per l'importo di Euro 15.000 *quindici mila* (ventimila/00), a garanzia dell'esatto pagamento di quanto dovuto ai sensi del precedente Art. 8, comma 2.

In caso di inadempimento di Edison all'impegno di cui al precedente Art. 8, comma 2, la fideiussione potrà essere escussa dalla Associazione a semplice richiesta scritta e senza che la banca emittente possa opporre eccezioni o contestazioni di alcun genere e senza inoltre che possa avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore garantito.

Tale garanzia, inoltre, dovrà avere testo conforme alla bozza consegnata dalla Associazione e dovrà essere emessa da primario istituto bancario.

Nel corso della durata della Convenzione l'importo garantito, ove escusso in tutto o in parte, andrà integrato a semplice richiesta scritta della Associazione fino comunque a concorrenza di quanto dovuto da Edison all'Associazione in termini di un'annualità ai sensi del precedente Art. 8, comma 2.

Qualora la garanzia prestata non fosse di durata pari a quella della Convenzione, Edison si adopererà per prestare una garanzia di pari tenore a quella in scadenza, prima che l'efficacia di quella in essere abbia termine.

2. Quanto ai canoni di cui al precedente Art. 8, comma 1, gli atti separati e successivi alla Convenzione, formati in conformità a quanto disposto dal precedente Art. 4, comma 2, disporranno il rilascio in favore dell'Associazione di analoga fideiussione ai sensi del precedente comma 1, per l'importo di Euro 15.000 (quindicim/00).

Art. 13 - Registrazione della Convenzione

Trattandosi di Convenzione subordinata a condizione sospensiva ai sensi del precedente Art. 11, la medesima sarà sottoposta a registrazione a tassa fissa in pendenza dell'avveramento della condizione sospensiva.

Avveratasì la condizione sospensiva, il regime fiscale dei contributi di cui al precedente Art. 8, comma 2, in quanto non soggetti ad I.V.A., comporterà la registrazione della Convenzione a imposta di registro proporzionale nella misura del 2% ai sensi dell'art. 5 – punto 2 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986 (beni demaniali).

Agli effetti della registrazione della Convenzione, si dichiara che il valore dei contributi di cui al precedente Art. 8, commi 2 e 3, commisurato alla durata della Convenzione stessa come stabilita dall'Art. 11, è complessivamente pari ad Euro 450.000 (seicentomila/00) e pertanto la relativa imposta di registro ammonta ad Euro 9.000 (novemila/00).

Gli atti separati e successivi alla Convenzione, formati secondo quanto disposto dal precedente Art. 4, comma 2, prevedranno il versamento dell'imposta di registro in relazione ai canoni di cui all'Art. 8, comma 1, in conformità alla natura dei canoni stessi e relativi atti.

Ogni relativo onere economico per la registrazione della Convenzione e degli atti separati e successivi alla Convenzione di cui sopra sarà assunto integralmente a carico di Edison.

Art. 14 - Foro esclusivo

Per ogni eventuale controversia relativa alla Convenzione in materia di interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione ed in generale relativa alle obbligazioni in essa previste sarà competente in via esclusiva il Foro di Novara.

Art. 15 - Regime fiscale delle opere assegnate in couso o uso esclusivo

Ove e per quanto dovuti, sarà a carico di Edison il pagamento dell'IMU, dei canoni di utilizzazione del suolo pubblico e di ogni altro tributo, in tutto o in parte secondo l'assegnazione in couso ovvero in uso esclusivo, riguardo ai terreni su cui insistono o insisteranno le opere indicate al precedente Art. 4, comma 1, lettere c), d), e).

Art. 16 - Responsabilità amministrativa

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, di quanto disposto

dal d. lgs. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dal "Codice Etico" adottato da entrambe le Parti e dal "Modello di organizzazione e di gestione" applicati da Edison e dall'Associazione ai sensi di tale normativa e rispettivamente pubblicati sui siti ["www.edison.it"](http://www.edison.it) e ["www.estsesia.it"](http://www.estsesia.it).

Al riguardo le Parti dichiarano di aver adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e comportamenti nonché di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste dal d. lgs. 231/2001.

Le Parti si obbligano pertanto reciprocamente a mantenere le suddette procedure e comportamenti efficacemente attuati per l'intera durata della Convenzione e concordano che l'omissione o l'inosservanza, anche parziale, di tali procedure o comportamenti, come peraltro la commissione di atti e fatti incompatibili con le disposizioni del d. lgs. 231/2001 derivanti dall'esecuzione della Convenzione o comunque ad essa connessi e relativi, costituisce grave inadempimento con diritto di ciascuna delle Parti di risolvere la Convenzione.

L'esercizio del suddetto diritto di risoluzione avverrà in danno alla Parte inadempiente, in ogni caso con addebito di tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti e sempre ferma restando a carico della Parte inadempiente la responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza dell'omissione e dell'inosservanza delle procedure e dei comportamenti ovvero della commissione degli atti e dei fatti di cui sopra nonché ferma restando l'obbligazione della Parte inadempiente di manlevare e tenere indenne l'altra Parte per qualsivoglia azione di terzi derivante da tale omissione ed inosservanza di procedure e comportamenti o commissione di atti e fatti.

Art. 17 - Varie

1. Nessuna modifica a qualsiasi pattuizione della Convenzione sarà valida e vincolante se non sia stata concordata tra le Parti per iscritto.
2. Salvo quanto previsto all'Art. 10, le obbligazioni delle Parti non potranno essere in alcun caso sospese o differite anche qualora una delle Parti vantasse diritti o ragioni di credito od eccezioni di inadempimento o contestazioni di qualsiasi tipo da far valere nei confronti dell'altra Parte, rimanendo convenuto che entrambe le Parti potranno far valere tali diritti, ragioni, eccezioni o contestazioni soltanto dopo aver provveduto all'integrale adempimento degli obblighi da esse assunti ai sensi della Convenzione.

3. Nel caso di prescrizioni particolari e sopravvenute derivanti dalla Concessione Edison e/o rinvenienti dal disciplinare della concessione stessa incompatibili con una o più delle disposizioni della Convenzione, così come nell'ipotesi di invalidità originaria ovvero sopravvenuta di qualsivoglia disposizione della Convenzione, le altre disposizioni della Convenzione non incompatibili ovvero valide rimarranno efficaci fra le Parti le quali provvederanno prontamente a negoziare in buona fede nuove disposizioni integrative o sostitutive di quelle incompatibili ovvero invalide, tenuto conto dell'oggetto e delle finalità della Convenzione e nel rispetto del principio dell'equo contemperamento degli interessi delle Parti.
4. Le Parti si impegnano espressamente e reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza nel corso del periodo di validità della Convenzione, fatta salva la legittima divulgazione di dati ed informazioni necessari per dare esecuzione alla Convenzione stessa ovvero al fine di ottemperare ad obblighi di legge.
In particolare le Parti, si impegnano a non copiare, divulgare, diffondere, trattare con modalità illecite o in qualsiasi altro modo utilizzare per fini differenti da quelli previsti dalla Convenzione, le informazioni, le notizie, i dati ed i documenti di cui verranno a conoscenza in esecuzione e nel corso della durata della Convenzione.
5. Le Parti dichiarano, convengono e riconoscono di aver liberamente negoziato e concordato tutte le disposizioni costituenti la Convenzione avvalendosi delle competenze e delle consulenze da esse ritenute opportune e concordano pertanto sull'inapplicabilità alla Convenzione degli artt. 1341, 1342 e 1370 Cod. Civ..

Art. 18 - Allegati


Ai sensi e per gli effetti di cui al precedente Art. 1, i documenti in Allegato A), Allegato B) e Allegato C) costituiscono parte integrante della Convenzione.

29 dicembre 2017

Novara, 21 dicembre 2017

Milano, 21 dicembre 2017

Associazione Irrigazione Est Sesia
Consorzio di Irrigazione e Bonifica




Edison S.p.A.

Allegato Tecnico A scala 1:1000
AREE DI INTERVENTO E VIABILITA'

LEGENDA

- Opere esistenti
- Strade esistenti (Str. Vic. della Brida)
- Strade esistenti (non mappate)

- Strade in progetto:
- Accesso alla traversa
 - Accesso alla centrale Edison



Allegato Tecnico B scala 1:1000
**PISTA DI ACCESSO TEMPORANEO IN SPONDA
SINISTRA DEL ROGGIONE SARTIRANA**

LEGENDA

Strade in progetto:

 Accesso temporaneo alla sponda sinistra del Roggione Sartirana
per riprofilatura sponda

